**CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA - SEZIONE PRIMAVERA PER L’A.S. 2019/2020.**

**ART.1 - OGGETTO**

L’affidamento ha per oggetto il servizio educativo per la prima infanzia denominato **“Sezione Primavera”** rivolto a bambini tra i 24 ai 36 mesi. Il servizio è svolto nei locali della scuola sita in via Roma. La Sezione Primavera potrà accogliere fino a 10 bambini;

Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia d’igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

**ART.2 - FINALITA’**

**La “Sezione Primavera”** è un servizio educativo sperimentale per la prima infanzia che ha come finalità la valorizzazione di un percorso di continuità fra nido e Scuola dell’Infanzia, per permettere ai bambini un’esperienza di percorso educativo didattico all’interno della Scuola dell’Infanzia già dai 24 mesi.

**ART. 3 – DURATA**

Il servizio è relativo all’anno educativo 2019/2020 . Dal 14 ottobre 2019 al 30 giugno 2020.

**ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Destinatari del servizio “Sezione Primavera” sono i minori di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi;

**ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio educativo della “*Sezione Primavera* si svolgerà nei locali della sezione sita in piazza municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il rapporto docenti-bambini per il servizio “Sezione Primavera” sarà di 1 a 10;

L’andamento dell’attività educativa oggetto del presente capitolato è verificato periodicamente dal Comune.

**ART. 6 - LOCALI ED ATTREZZATURE**

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell’aggiudicatario i locali della Sezione Primavera siti in piazza Municipio compresi gli arredi, i materiali e le attrezzature già esistenti presso la struttura ove si svolgeranno le attività dei servizi di cui all’art. 1.

Tutti gli arredi e le attrezzature saranno utilizzate dall’aggiudicatario, che ne garantirà l’efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Della presa in consegna dei locali e attrezzature da parte dell’aggiudicatario sarà redatto apposito verbale, prima dell’inizio delle attività.

**ART. 7 - MANUTENZIONE ED UTILIZZO DEI LOCALI**

Restano a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, alla pulizia e alla custodia dei locali, oltre quelli relativi alle varie utenze, solo per la Sezione Primavera

**ART. 8 - PERSONALE**

Per la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato l’Aggiudicatario dovrà reclutare un numero minimo di operatori così organizzati:

**Per il servizio “Sezione Primavera”:**

- Nr. 1 educatori professionali, 40 ore settimanali totali;

- Nr. 1 ausiliaria, 15 ore settimanali totali;

- Per un numero di bambini pari a 10, considerato il rapporto docenti-bambini è 1:10.

Il personale educativo dovrà aver esperienza nel campo dei servizi socio educativi (asilo nido, sezione primavera, ecc.).

L’aggiudicatario dovrà trasmettere l’elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti ed il curriculum di ognuno di essi.

L’Aggiudicatario si impegna a sostituire immediatamente il personale, in caso di assenza dello stesso per qualsiasi motivo, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Sociale del Comune e dando contestualmente copia del curriculum vitae.

Il personale in sostituzione dovrà possedere le stesse caratteristiche e la stessa qualifica del personale assente.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale quando questo sia ritenuto inidoneo per gravi inadempienze nell’espletamento del servizio o per gravi scorrettezze di comportamento.

**ART. 9 - CARATTERISTICHE, COMPITI E DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO**

I servizi di cui all’art. 5 saranno garantiti dall’Aggiudicatario mediante il personale docente (educatori professionali) così come indicate nell’art. 8.

Le attività saranno svolte dai docenti nel rispetto delle linee indicate nel progetto educativo didattico presentato in sede di gara.

Il personale dell’Aggiudicatario del servizio sarà tenuto a rispettare gli orari di lavoro e ad effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con l’altro operatore e mantenendo il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale e curando la tutela della privacy. Dovrà seguire il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio; dovrà inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti dei bambini e dei loro familiari.

Gli operatori del servizio dovranno seguire gli eventuali corsi di aggiornamento che verranno organizzati.

L’Aggiudicatario si impegna a richiamare, multare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile.

Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario si impegna a consegnare all'ufficio dei Servizi Sociali una relazione quadrimestrale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nell’attività dei servizi di cui all’art. 1 e sulle eventuali problematiche emerse, redatta dal personale educativo impegnato.

L’aggiudicatario prima dell’inizio delle attività dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del coordinatore dei servizi che dovrà essere in possesso della Laurea in pedagogia, psicologia e/o discipline umanistiche.

E’ compito del coordinatore:

1. supportare il personale educativo nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi;

2. verificarne i risultati;

Il coordinatore dovrà trasmettere al referente comunale la relazione quadrimestrale di cui al presente articolo.

**ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Sono a carico dell’Aggiudicataria le prestazioni e le attività contenute nel progetto didattico educativo e nel progetto tecnico organizzativo del personale presentato in fase di gara.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

-a garantire la continuità del servizio durante tutto il periodo relativo all’affidamento, e comunque secondo quanto stabilito dal Comune;

-ad operare con il numero degli operatori e le professionalità richieste dal presente capitolato e sulla base dell’offerta/progetto educativo presentata in sede di gara;

-a comunicare per iscritto i nominativi degli operatori, ed i nominativi degli eventuali sostituti.

-a garantire la continuità dei medesimi operatori, fatte salve cause di forza maggiore, limitando comunque i fenomeni di turn-over, che compromettono la peculiarità socio-educativa dei rapporti operatore-bambino ed operatore-gruppo,

-a garantire la non interruzione del servizio e il rapporto operatore bambino di cui all’art. 5.

A questo proposito l'aggiudicataria dovrà sostituire il personale assente per qualsiasi motivo.

Le eventuali assenze dovranno avvenire solo per giustificati motivi, l'aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto le motivazioni alla Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e le generalità del sostituto, che dovrà avere gli stessi requisiti dell'operatore sostituito.

L’eventuale inadempimento sarà oggetto di valutazione a cura del Responsabile Comunale ai fini della risoluzione del contratto.

**ART.11 - DANNI E ASSICURAZIONI**

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tal fine, l’Aggiudicataria, provvederà a sottoscrivere una polizza assicurativa per danni e responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile per se stessa ed il personale impegnato, per l’eventuale responsabilità verso terzi esonerando il Comune di Nociglia per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto.

L’Aggiudicataria si obbliga altresì a stipulare, a favore degli assistiti, idonee assicurazioni al fine di coprire rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente appalto.

**ART. 12 COSTO DEL SERVIZIO**

Il valore complessivo del servizio oggetto del presente capitolato viene stimato in € 29.000,00 (IVA esclusa) per l’a.s. 2019/2020. L’importo suddetto è stato calcolato in relazione al presunto numero di ore per il personale (così come indicato nell’art. 8 del presente CSA), al periodo di durata del contratto (così come indicato nell’art. 3 del presente CSA) .

Detto importo di € 29.000 (IVA esclusa) viene posto a base di gara.

L’importo del presente affidamento potrà essere decurtato proporzionalmente nell’eventualità che il servizio venga ridotto a causa del basso numero dei minori iscritti e frequentanti così come meglio specificato nell’art. 8 del presente CSA.

**ART. 13 - PAGAMENTI**

La fatturazione dei corrispettivi avverrà mensilmente. I pagamenti avverranno secondo i tempi previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità e comunque non oltre i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia , previo visto di regolarità da parte del Responsabile di competenza. In ogni caso l’Amministrazione darà corso ai pagamenti solo quando il servizio si trovi in corso di regolare effettuazione.

**ART. 14 - OBBLIGHI DECRETO LEGISLATIVO 81/08**

L’aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, oltre che le norme del presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d’opera sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nell’esercizio dei lavori in argomento, (D.Lgs. 81/08) nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento del servizio in appalto.

Al riguardo è tenuta a depositare presso l’Amministrazione Comunale di Nociglia, prima dell’avvio dei servizi, idoneo piano di sicurezza fisica e comunicare, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, del Medico del Lavoro e del rappresentate della Sicurezza dei lavoratori.

**ART. 15 - OBBLIGHI D.LGS 196/2003**

L’Aggiudicataria è tenuta all’osservanza del D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

**ART.16 -OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOCI LAVORATORI E ALTRO PERSONALE DIPENDENTE**

L’aggiudicataria, si obbliga, nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, a corrispondere al lavoratore, un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa l’impresa è tenuta a rispettare la normativa vigente di riferimento prevista per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adattabili dal regolamento della società-cooperativa nei limiti di quanto previsto dall’art. 6 della L. 142/2001 e s.m.i.

Il mancato rispetto della L. 142/2001 e s.m.i., costituisce inadempimento contrattuale soggetto alle sanzioni di legge e alla risoluzione automatica del contratto. L’impresa sociale si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del socio lavoratore, lo stesso trattamento economico, previdenziale ed assicurativo per tutta la durata del contratto. La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale impegnato.

Essendo il servizio oggetto del presente capitolato ad ogni effetto servizio pubblico, l’aggiudicataria assicura e garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze sindacali ecc., nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale non previsti dalla normativa di cui sopra, verranno applicate le penalità previste al successivo art. 18.

**CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.

**ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune di Nociglia, a cui spettano le funzioni di indirizzo e controllo del servizio si riserva di monitorare la corretta realizzazione del progetto didattico/educativo e delle attività proposte attraverso il proprio referente dell’Ufficio Servizi Sociali.

Il Comune di Nociglia potrà effettuare sopralluoghi in ogni momento mediante proprio personale, al fine di valutare il servizio reso e l’applicazione di quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato.

**ART. 18 - PENALITÀ**

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dell’Amministrazione o di inadeguatezza dell’espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre l’applicazione di una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità dei disservizi recati.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi l’Amministrazione trasmetterà all’aggiudicatario la contestazione del fatto mediante PEC. L’aggiudicatario entro le 48 ore successive potrà trasmettere all’ente le proprie giustificazioni e l’ente adotterà i provvedimenti di conseguenza. Nel caso in cui si dovesse applicare la penale l’importo verrà recuperato da parte dell’Amministrazione, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa comunicazione all’aggiudicatario.

L’irrogazione di 3 penali implica la risoluzione del Contratto.

**ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto d’appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento per inadempimento ad uno degli obblighi contrattuali.

E’ facoltà del Comune, comunque, risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) l’ingiustificata interruzione del servizio oggetto dell’appalto protratta per più di un giorno;

b) reiterata inosservanza delle norme di tutela dell’igiene, di prevenzione e sicurezza dei propri operatori o degli utenti, accertata dalle autorità competenti;

c) gravi disfunzioni nello svolgimento del servizio dell’appalto.

In ogni caso la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, comporterà l’incameramento del deposito cauzionale oltre alla possibilità per il Comune di richiedere il risarcimento dei danni ed il divieto per la ditta inadempiente di concludere nuovi contratti con il Comune.

Nei casi succitati l’Amministrazione si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

Nei suddetti casi, inoltre, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione comunichi all’aggiudicatario, mediante PEC che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

L’aggiudicatario entro le 48 ore successive potrà trasmettere all’ente le proprie giustificazioni e l’ente adotterà i provvedimenti di conseguenza.

**ART 20 - GARANZIA DI ESECUZIONE**

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto, nonché delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto dell’aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita garanzia fideiussoria nella misura e nelle forme previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L’aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

**ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione di cui all’art. 20.

**ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Nei casi di morte, fallimento, interdizione, inabilitazione, incapacità, scomparsa od assenza dell'Aggiudicatario, sarà facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con il solo pagamento al legale rappresentante degli aventi causa, del servizio effettivamente svolto, con deduzione di ogni compenso, penale o indennizzo dovuto all'Amministrazione.

**ART. 23 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario in ordine all’esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, competente a giudicare sarà il Foro di Lecce.

**ART.24 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO E RICHIAMI DI LEGGE**

L’Aggiudicatario si impegna all’osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.

Per quanto non previsto, le parti fanno inoltre riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**ART. 25 - CONTRATTO E SPESE**

Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui all’articolo 32 , comma 9, del D. Lgs. 50/2016 poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b).

La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura pubblica.

**ART. 26 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi d’urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’articolo 32, comma 8, del d. Lgs 50/2016.